



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: QUANTE IRREGOLARITA' AL SUK-BARATTOLO BALU' GREEN IN VIA CARCANO ?

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

RICORDATO CHE

- con la delibera del Consiglio Comunale n. 112 del 4 novembre 2019 (mecc. 2019 01847) si provvedeva a sostituire integralmente il Regolamento n. 378 "Gestione dell'attività di scambio e vendita occasionale di oggetti usati";

- come riportato nel testo della delibera: "In un momento di forte crisi economica del Paese e della nostra Città, si è imposto all'attenzione un nuovo fenomeno sociale, basato sullo scambio di oggetti residuali, che presenta forti connotazioni di economia informale o circolare: è una delle risposte al disagio sociale messe in atto in particolar modo dalle fasce più deboli della popolazione, che sperano così in un miglioramento delle proprie condizioni di vita. Una opportuna regolamentazione del fenomeno, finalizzata all'inclusione sociale ed economica di soggetti in situazione di svantaggio, potrebbe rispondere alle nuove sfide poste dalle conseguenze negative della globalizzazione e della crisi ambientale. Fra queste forme innovative di economia, si distinguono le attività di scambio (cioè baratto o compravendita di modico valore) di oggetti usati che non rientrano nella categoria merceologica del cibo o dell'alimentare. Tali attività commerciali sono normalmente presenti in tutte le grandi città (spesso indicate come "mercatini delle pulci") e rappresentano, oltre che una possibilità di reddito per operatrici e operatori, anche spazi di aggregazione, di inclusione e di attrattività turistica. A Torino, questa forma di economia era ed è molto presente. Con l'abrogazione degli articoli 121 e 124 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931), l'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, in combinato disposto con le previsioni del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006 (cosiddetta Legge Bersani) ha aperto un vuoto normativo per soggetti che non posseggono la qualifica di imprenditori commerciali (vendita al dettaglio o all'ingrosso) rendendo, di fatto, impossibile l'attività per tutte quelle operatrici e per tutti quegli operatori non in grado di sostenere le spese connesse all'apertura e al mantenimento di un'attività in proprio. Con l'approvazione, nel 2006, del Regolamento 316, la Città di Torino, prima in Italia, ha avviato una sperimentazione atta a colmare tale vuoto. Il regolamento in questione istituiva le cosiddette "aree di libero scambio" e definiva le regole per le attività in esse svolte. Negli anni, le aree di libero scambio sono aumentate di pari passo al numero di addette e addetti e hanno più volte subito cambiamenti di sede. Con la crescita del fenomeno, rinforzato anche dalla crisi economica, si è

avuta, da un lato, l'estensione dello stesso ad altre fasce di marginalità sociale, e dall'altro, la comparsa di fenomeni di abusivismo e illegalità. Con deliberazione del 25 ottobre 2016 (mecc. 2016 04809/070), la Giunta Comunale ha dato avvio ad un processo di revisione delle modalità di gestione delle attività di libero scambio sul territorio cittadino in una prospettiva di inserimento delle stesse nell'ambito delle azioni di lotta alla povertà e di esclusione sociale. Gli uffici della Città hanno pertanto svolto un'analisi accurata della progettualità, al termine della quale si intende operare con una decisa modifica dell'approccio al tema. 2019 01847/096 3 Con deliberazione del 29 maggio 2017 (mecc. 2017 00547/048), esecutiva dal 12 giugno 2017, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento "Gestione dell'attività di scambio e vendita occasionale di oggetti usati" n. 378. Nella nuova "visione", con le attività di "Barattolo", la Città si è proposta, da un lato, di utilizzare tutti gli strumenti necessari a promuovere dispositivi di lotta alle nuove povertà (tra i quali, appunto, il libero scambio) ed a contrastare i processi di esclusione, parimenti incentivando quelli di inclusione e dall'altro, di valorizzare i luoghi e il contesto che ospiterà le suddette attività, ed infine, ma non ultimo, eliminare l'alone di illegalità ed abusivismo che caratterizzavano le esperienze del recente passato. A tal fine, le attività denominate "Barattolo" sono state inserite in un contesto complessivo che prevede, oltre alla gestione della manifestazione, anche la promozione da parte della Città di rapporti di collaborazione con le realtà del territorio, in particolare con quelle Associazioni (senza fini di lucro) che hanno nel proprio statuto la valorizzazione dei rapporti sociali e solidali, al fine di favorire percorsi di inclusione e di contrasto alla povertà e alla marginalità sociale, il recupero e il riuso degli oggetti, sviluppando un circuito virtuoso di economia circolare e solidale. I temi su cui l'Amministrazione ha scelto di concentrarsi provando a dare una nuova risposta, incidono principalmente sulla scelta degli operatori, i beni scambiati e l'organizzazione delle attività muovendosi nel solco di tre direttrici principali che definiscono le attività di libero scambio: recupero e riciclo dei beni invenduti nell'ottica della sostenibilità ambientale, rigenerazione del territorio e maggiore regolamentazione delle attività. Tuttavia, lo stesso regolamento n. 378 ha mostrato esigenze di adattamento dettate dall'estrema variabilità delle condizioni sociali ed economiche degli ultimi anni con lo scivolamento di fasce ampie della popolazione verso situazioni di marginalità rendendo necessario adattare lo strumento regolamentare alle nuove istanze. In particolare, è emersa l'esigenza per un verso, di aumentare la quota della raccolta, con la conseguente ricaduta positiva sull'impatto ambientale, e per l'altro promuovere un ulteriore miglioramento nella gestione del fenomeno, soprattutto per quanto riguarda la semplificazione delle procedure amministrative ed organizzative allo scopo di aumentare la scorrevolezza, la trasparenza e la sicurezza del sistema. Per quanto riguarda il tema del recupero e della raccolta differenziata, si sottolinea l'importante dimensione ambientale del progetto, che nel corso degli anni ha visto da un lato il progressivo aumento della differenziazione e del riuso dei materiali e dall'altro una costante diminuzione del conferimento dei rifiuti in discarica. Sotto l'aspetto della sicurezza, è previsto che ulteriori compiti di vigilanza e segnalazione siano attribuiti al gestore che dovrà segnalare agli organi istituzionali preposti ogni violazione del presente regolamento.”;

AGGIUNTO CHE

- appartengono alla cronaca cittadina i molteplici episodi di irregolarità, illiceità e microcriminalità verificatisi negli ultimi anni presso il cd Barattolo e che hanno visto come protagonisti gli espositori-venditori;
- il suk-barattolo-balù green a oggi il sabato e la domenica è ancora in via Carcano ed è sempre gestito da Vivibalon;
-

CONSIDERATO CHE

- nel Regolamento n.390 della Città di Torino “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SCAMBIO E VENDITA OCCASIONALE DI OGGETTI USATI” all’art. 10 comma 2 cita: “Gli operatori ammessi alle attività non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito e devono garantire la presenza continuativa. Devono tenere bene esposti l'attestazione di occupazione dell'area e il tesserino identificativo necessario per la partecipazione. L'attestazione di occupazione dell'area ed il tesserino identificativo non sono cedibili a terzi.”;
- che nel Regolamento n.390 all’Art. 12 comma 1 cita: “Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.”;
- nel Regolamento n.390 all’Art.2 comma 2 C cita: “I soggetti, esclusivamente residenti o che abbiano eletto domicilio nell'area metropolitana di Torino, interessati a partecipare alla manifestazione devono presentare apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., corredata da documento di riconoscimento idoneo all'identificazione del titolare, in corso di validità, attestante: la provenienza della merce oggetto di scambio o vendita, a garanzia del fatto che non provenga da attività di ricettazione, furto, contrabbando e altre attività illecite.”;

CONSIDERATO INFINE

- che transitando nell’area adibita al libero scambio in via Carcano non si vedono i tesserini identificativi e gli attestati di occupazione dell’area esposti come da Art.10 comma 2 del Regolamento n.390;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1. da quando il Suk-Barattolo-Balù green è in via Carcano quanti siano stati i controlli da parte della Polizia Municipale e quali gli esiti (in termini di sanzioni, sequestri e altri provvedimenti con dettaglio per ciascuna annualità);
2. se i controlli vengano svolti anche nelle aree immediatamente adiacenti a via Carcano. e quali gli esiti;
3. se venga verificata la corretta esposizione dei tesserini identificativi e degli attestati di occupazione. E quali gli esiti di tali verifiche;
4. quante sanzioni siano state comminate per violazione dell’art.10 comma 2 del Regolamento n. 390 (sempre con dettaglio per anno);
5. se, da quando il libero scambio è in via Carcano, ciascun partecipante abbia presentato apposita dichiarazione sulla provenienza della merce oggetto di scambio o vendita;
6. se le dichiarazioni circa la provenienza della merce oggetto di scambio o vendita siano visionate o verificate dagli uffici dell’Amministrazione cittadina.

Torino, 03/06/2024

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Enzo Liardo